



Camera di Commercio  
Napoli

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Oggetto:** Decisione di contrarre per l'affidamento alla società in house Tecnoservicecamere scpa delle opere edili rientranti nella manutenzione ordinaria extra canone, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.36/2023.

Relazione istruttoria

### Premesso

- che la Camera di Commercio di Napoli con determina dirigenziale n.264 del 30/06/2022, previo atto d'indirizzo di cui alla delibera di Giunta 52/2022, ha approvato e sottoscritto una convenzione con la società *in house* Tecnoservicecamere scpa per l'esecuzione di servizi e attività di global service, facility e property management;
- che, nell'ambito della Convenzione sottoscritta e dell'allegato Capitolato tecnico, la società Tecnoservicecamere svolge il servizio di "Mantenimento edile" e tale servizio include l'esecuzione di attività di verifica e monitoraggio di strutture edili e di complementi alle strutture edili, nonché l'esecuzione di piccole attività di ripristino;
- che, pertanto, nell'ambito delle attività di "mantenimento edile" di cui al punto 5.8.1 della citata Convenzione, la società *in house* ha segnalato di aver rilevato una situazione di pericolo di caduta calcinacci sulla pubblica via in corrispondenza delle finestre poste al terzo piano dello stabile di via s. Aspreno;
- che, a valle della segnalazione il Servizio Provveditorato ha richiesto alla società *in house* di procedere *ad horas* alla messa in sicurezza dei luoghi, ma ciò non risultava possibile a causa della posizione del cornicione interessato – terzo piano di uno stabile d'epoca – che imponeva il noleggio di un cestello elevatore;
- che la società *in house* Tecnoservicecamere suggeriva altresì di provvedere ad una generale verifica dello stato dei cornicioni lungo tutto il perimetro dello stabile camerale di via S. Aspreno al fine di verificare la perfetta tenuta delle reti già installate nel corso di un precedente intervento;

### Considerato

- che gli interventi a farsi non rientrano nelle "esecuzione di piccole attività di ripristino" di cui al punto 5.8.1 del Capitolato tecnico allegato alla Convenzione sottoscritta con la società *in house* bensì nelle attività extra canone, è stato richiesto alla società *in house* di produrre un preventivo;
- che con nota prot. n. 69877 del 11/07/2024, la società Tecnoservicecamere ha inoltrato un preventivo per la rimozione dei materiali pericolanti su tutti e quattro i prospetti della sede camerale di Via S. Aspreno nonché per la verifica ed integrazione delle reti anticalcinacci;
- che i lavori da effettuarsi rientrano tutti nella stessa categoria merceologica: lavori edili, trattandosi, nello specifico, oltre alle attività di controllo e direzione da parte della società *in house*, di:
  1. Noleggio a caldo di piattaforma aerea su ruote-ragno;
  2. Verifica dello stato delle reti anticaduta calcinacci installate precedentemente su tutti e quattro i prospetti del fabbricato;
  3. Sostituzione delle reti esistenti danneggiate;
  4. Battitura dei nuovi intonaci ed o calcinacci pericolanti;
  5. Fornitura e posa in opere di nuova rete anticaduta calcinacci tipo Ribola magli 25 mm x 25 mm compresi accessori per il fissaggio;

## 6. Rimozione e trasporto a rifiuto dei calcinacci.

- che l'importo complessivo per i lavori a farsi, stimato sulla base del prezzario lavori pubblici della Regione Campania, così come previsto dall'art. 5.1 del citato Capitolato tecnico, è di 31.500,00 euro iva esente di cui 250,00 euro per oneri la sicurezza e che tale importo risulta congruo alla verifica effettuata dall'Ing. Vincenzo Costantino, dipendente dell'Ente;

**Riscontrato che** dal preventivo proposto dalla società *in house* sono esclusi gli oneri per l'occupazione temporanea del suolo pubblico ivi compresa la redazione della documentazione tecnica da allegare all'istanza da presentare al comune e che l'esatto corrispettivo può essere solo stimato sulla base di analoghe pregresse richieste dell'Ente in € 10.000,00;

### Dato atto

- che la Società Tecnoservicecamere scpa è organismo consortile del sistema camerale che opera, quale società *in house*, per le Camere di Commercio socie nei settori della gestione e della manutenzione del patrimonio immobiliare e che l'esiguità dell'organico camerale e le molteplici incombenze ricadenti in capo al Servizio Provveditorato suggeriscono di verificare la possibilità del ricorso *all'in house providing*;
- che l'art. 7 comma 2 del "Codice", prevede che *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici...."*;
- che l'art. 3 comma 1 lett. e) dell'Allegato I.1 del "Codice" qualifica l'affidamento in house come *"l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE"*;
- che il principio di auto-organizzazione amministrativa, di cui al sopra citato art. 7 del "Codice", comporta che ogni Ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire la prestazione di servizi anche mediante l'affidamento *in house* a società partecipate, che deve tuttavia avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
  - principio del risultato, disciplinato dall'art. 1 del "Codice", secondo il quale la stazione appaltante deve perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico ricercando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
  - principio della fiducia, disciplinato dall'art. 2 del "Codice", finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;

- principio dell'accesso al mercato, disciplinato dall'art. 3 del "Codice", che richiede di favorire, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

### **Considerato**

- che le società *in house*, ai sensi della vigente normativa, sono soggette al controllo analogo da parte degli Enti soci;
- che la società *in house* è in grado di approfondire nell'attività a farsi una peculiare conoscenza degli immobili dell'Ente, nonché la supervisione ed il coordinamento dei lavori;

**Richiamata** infine la valutazione effettuata dalla società indipendente PRAXI S.p.A del 16/03/2023 relativa alla verifica della congruità delle tariffe applicate da TecnoServiceCamere ScpA ai soci che ha evidenziato in generale " *la piena congruità delle offerte economiche rispetto ai parametri di riferimento*" evidenziando che alla valutazione puramente economica vanno aggiunti gli elementi riconducibili a parametri di qualità del servizio erogato, al *know how* ed all'esperienza posseduta dalla stessa nelle attività oggetto degli interventi da effettuarsi.

Si ritiene che sussistano le condizioni per poter procedere all'affidamento *in house*, alla società consortile TecnoServiceCamere S.c.p.A, delle attività descritte in premessa.

Il Responsabile E.Q *ad interim* del Servizio Provveditorato  
Dr.ssa Silvana Iovieno

IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge n.580/93 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal Decreto Legislativo n.23/10 e dal D.lgs. 219/2016;

**Visto** il Decreto Legislativo n.165/01, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**Visto** lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio camerale n. 28 del 24 dicembre 2014 da ultimo aggiornato con Deliberazione n. 11/2022 del Consiglio camerale;

**Visto** il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011 che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

**Vista** la Delibera del Consiglio Camerale n.14 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l'esercizio 2024;

**Vista** la Determinazione Segretariale n. 1 del 02/01/2024 di assegnazione Budget Direzionale (art. 8, comma 3 D.P.R. 254/2005) anno 2024;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n.176 del 27/04/2023 di assegnazione allo scrivente dell'incarico di Dirigente dell'Area Gestione delle Risorse;

**Richiamato** il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

**Letta** e condivisa la relazione istruttoria

**Preso atto** del preventivo presentato dalla società *in house* Tecnoservicecamere (prot. n. 69877 del 11/07/2024);

**Considerato** che Tecnoservicecamere scpa, società *in house* delle Camere di Commercio, è in grado garantire la realizzazione dei lavori a farsi anche grazie alla sua approfondita conoscenza degli immobili

camerali e che la Camera di Commercio di Napoli già nel passato si è avvalsa per analoghe attività della professionalità della società *in house*, che ha realizzato quanto richiesto con competenza e affidabilità;

**considerato** che:

- l'art. 7 comma 2 del "Codice", prevede che *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici..."*;
- l'art. 3 comma 1 lett. e) dell'Allegato I.1 del "Codice" qualifica l'affidamento in house come *"l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE"*;

**dato atto** che il principio di auto-organizzazione amministrativa, di cui al sopra citato art. 7 del "Codice", comporta che ogni Ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire la prestazione di servizi anche mediante l'affidamento *in house* a società parteciate, che deve tuttavia avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- principio del risultato, disciplinato dall'art. 1 del "Codice", secondo il quale la stazione appaltante deve perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico ricercando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- principio della fiducia, disciplinato dall'art. 2 del "Codice", finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- principio dell'accesso al mercato, disciplinato dall'art. 3 del "Codice", che richiede di favorire, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

**ritenuto** che rispetto all'affidamento in house di quanto in premessa siano soddisfatti i requisiti di cui ai sopra citati artt. 1, 2 e 3 del Codice,

**Dato atto** inoltre dell'esiguità dell'organico camerale e le molteplici incombenze ricadenti in capo al Servizio Provveditorato per il concretizzarsi in un arco temporale ristretto della necessità di realizzazione di molteplici procedure di rilievo;

**dato atto** infine che gli oneri connessi all'occupazione temporanea del suolo pubblico ivi compresa la redazione della documentazione tecnica da allegare all'istanza da presentare al comune, a carico dell'Ente camerale, sono stati stimati sulla base di analoghe pregresse richieste dell'Ente;

## DETERMINA

1. di affidare per le motivazioni esposte in premessa, che ivi si abbiano per integralmente riportate, a TecnoServiceCamere S.c.p.A, società in house delle Camere di Commercio italiane, la verifica ed integrazione delle reti anticalcinacci presenti e la rimozione dei materiali pericolanti su tutti e quattro i prospetti dello stabile camerale di via S.Aspreno,2;
2. di stabilire che la società Tecnoservicecamere dovrà assicurare il coordinamento e la supervisione dei lavori certificandone l'esecuzione a regola d'arte;
3. di prenotare la somma complessiva di euro **€ 41.500,00 IVA esente**, sul conto 111010 del bilancio dell'esercizio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente camerale, ai sensi del D. Lgs. n.33/2013.

Il Dirigente dell'Area Gestione Risorse  
Dott. Massimiliano Palumbo

<i>Riservato al Reparto Spese del Servizio Ragioneria</i>	
Imputata la spesa complessiva di €	41.500,00
Numero Conto	111010
Codice Centro di Costo	1002
Numero provvedimento di imputazione	238
Data	22/07/2024
Il Dirigente (dr. Massimiliano Palumbo)	